



Decreto Presidente Giunta n. 55 del 27/02/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 2 E 2 BIS
DEL D.L. 26.11.2010, N. 196.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a. l'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito che "lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009";
- b. per l'effetto del citato art. 19 del D.L.90/2008 ed alla stregua delle previsioni della legge 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti territoriali competenti alle condizioni stabilite a legislazione vigente;
- c. l'art. 8 comma 1 bis del D.L. 90/2008, convertito con modificazioni dalla legge 123/2008, ha previsto che il Sottosegretario di Stato dovesse disporre, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente;
- d. l'art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2010, n. 26, ha stabilito che, al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dal summenzionato art. 8, comma 1-bis, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania;
- e. l'art. 11, comma 7, del predetto D.L. n. 195/2009, ha, altresì, stabilito che la gestione dei siti, per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso e che le stesse attendono alla gestione dei siti, anche mediante le Società provinciali;
- f. l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 196 del 26.11.2010, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2001, n. 1, dispone che al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di ventiquattro mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche;
- g. il comma 2 bis del suindicato art. 1 prevede, altresì che, al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella Regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della Regione Campania, ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle

aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità;

- h. Nelle more della definizione delle intese di cui al predetto art. 10 comma 6 bis del D.L. n. 195/2010 e della verifica preliminare indicata dall' art. 8, comma 1 bis, su indicato, è intervenuta l'approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 2007, del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), recepito con DGR n. 8 del 23.1.2012 e pubblicato sul BURC n. 5 del 24.1.2012, che, nel delineare i possibili scenari di gestione dei predetti rifiuti tritovagliati ancora in stoccaggio provvisorio, ha acclarato, comunque, la necessità di realizzare un impianto di trattamento termico per il loro recupero e smaltimento;
- i. il PRGRU in considerazione dell'assenza, allo stato, di informazioni, amministrative, giuridiche e tecniche adeguate in merito, tra l'altro, alla definizione della "proprietà" dei rifiuti stoccati, alla valutazione attendibile delle quantità di rifiuti da trattare, della loro composizione chimica e del conseguente valore del potere calorifero, ha rinviato all'adozione di un piano stralcio specifico la formulazione, previa definizione degli aspetti critici in menzione, della soluzione adeguata, dal punto di vista della fattibilità tecnologica e della sostenibilità ambientale ed economica;
- j. a tal fine, il PRGRU dispone che il Presidente della Regione possa nominare un Commissario per la predisposizione di detto piano stralcio;
- k. la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 4 marzo 2010, all'esito della procedura di infrazione n. 2007/2195, ha dichiarato che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, non essendo state adottate, per quanto riguarda la Regione Campania, le misure necessarie ad assicurare il recupero e/o smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute e per l'ambiente e, in particolare, non essendo stata creata una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento;
- l. la Commissione europea, il 30 settembre 2011 ha inviato una lettera di messa in mora con cui ha richiesto ulteriori informazioni circa i provvedimenti adottati o adottandi per dare esecuzione alla citata sentenza, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti stoccati di cui trattasi, e, segnatamente, al piano operativo per la realizzazione dell'impianto termovalorizzatore dedicato al loro recupero e smaltimento definitivo;

CONSIDERATO

- a. che il permanere della situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Campania, con riferimento, in particolare, alla presenza dei rifiuti trito vagliati tuttora stoccati, postula la necessità di assumere le misure atte ad assicurare, in tempi assolutamente solleciti, la redazione del piano stralcio, di cui al punto i) della premessa, con le modalità indicate nel PRGRU e, alla stregua delle previsioni del menzionato piano stralcio, la realizzazione dell'impianto di trattamento termico per il definitivo recupero e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;
- b. che la realizzazione del suindicato impianto corrisponde ai preminenti interessi pubblici perseguiti, in quanto consentirà di risolvere l'annosa questione dello smaltimento dei rifiuti trito vagliati, ancora in stoccaggio provvisorio, oltre che di scongiurare per lo Stato italiano una nuova decisione negativa da parte della Corte di Giustizia;
- c. che, in considerazione della predefinita quantità dei rifiuti prodotti e stoccati di cui all'art. 8, comma 1 bis del citato DL 90/2008, convertito con modificazioni dalla legge 123/2008, della

sostenibilità sotto il profilo economico-finanziario dell'intervento in questione, del quadro complessivo dei flussi di massa regionali di rifiuto, nello scenario del PRGRU destinato alla termovalorizzazione, sussiste la necessità che la progettazione e la realizzazione dell'impianto di trattamento termico di cui trattasi, nonché la predisposizione degli atti propedeutici, siano poste in essere in modo da assicurare la piena integrazione tra il predetto impianto e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti previsti nel piano, in modo da assicurare l'adeguato dimensionamento del sottosistema complessivo di smaltimento mediante trattamento termico dei rifiuti in ambito territoriale, con riguardo al fabbisogno previsto dal piano, alla sostenibilità economica ed ambientale dello stesso sistema;

RITENUTO

- a. pertanto, di dover disporre la nomina del Commissario Straordinario, il quale dovrà provvedere, con i poteri attribuiti dalle disposizioni normative suindicate, alla redazione del piano stralcio, con le modalità e prescrizioni indicate dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e tenendo conto delle condizioni di contesto evidenziate nel presente decreto, individuando anche l'area di localizzazione dell'impianto nell'ambito territoriale stabilito dall'art. 10, comma 6 bis del D.L. n. 195/2009, nonché, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 commi 2 e 2 bis del D.L. n. 196/2010 e 8, comma 1 bis, del D.L. n. 90 del 2008 e alla stregua delle previsioni del piano stralcio, all'espletamento delle procedure per l'affidamento, con il sistema del *project financing*, della concessione di costruzione e gestione dell'impianto di trattamento termico;
- b. di determinare la misura del compenso spettante per l'espletamento dell'incarico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ponendo i relativi oneri a carico della Provincia nel cui ambito territoriale avverrà la localizzazione dell'impianto, fermo restando che gli stessi dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi, nella voce somme a disposizione e rimborsati dal concessionario degli interventi alle medesime province;

PRESO ATTO

- a. che ai fini della fissazione dei criteri per la determinazione del compenso, in assenza di indicazioni nella disposizione legislativa posta a fondamento del conferimento degli incarichi di cui trattasi, è stato rivolto apposito quesito all'Avvocatura dello Stato;
- b. con nota n. 307875P del 4.10.2011 l'Avvocatura generale dello Stato ha reso il proprio parere in merito, nel quale viene tra l'altro, precisato, anche alla stregua della giurisprudenza:
 - che l'incarico di Commissario Straordinario è riconducibile alla figura del funzionario onorario e che la disciplina di tale rapporto, in mancanza di una predeterminazione, deriva pressoché esclusivamente dall'atto del conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, anche per ciò che riguarda i compensi, finalizzati al pubblico interesse e al decoro della funzione, aventi carattere indennitario e non retributivo, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, e di ristoro delle spese, la cui determinazione rimane affidata alle discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura;
 - che i Commissari straordinari, di cui al citato art. 1 comma 2 del D.L. n. 196/2010, sono nominati dal Presidente della Regione Campania tra il personale appartenente a diverse categorie di pubblici dipendenti in servizio attivo, che conservano allo stato della vigente normativa il loro trattamento economico, un utile parametro di riferimento dell'indennità di funzione per l'incarico conferito potrebbe consistere in una percentuale della retribuzione di posizione percepita dal personale dirigenziale apicale della regione, variabile in base alla complessità e alle difficoltà dell'incarico e alle correlate responsabilità;
 - che l'indennità spettante al commissario straordinario è soggetta alla riduzione prevista dall'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122/2010, secondo cui le indennità corrisposte, fra l'altro ai commissari straordinari di Governo, sino al 31.12.2013, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti del 10%, dal medesimo articolo;

- che potranno essere ammesse a rimborso le spese documentate di vitto e di trasporto e, nel rispetto di alcune condizioni (residenza fuori provincia), quelle di alloggio;

RITENUTO pertanto

- a. di determinare l'indennità spettante al Commissario, per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente decreto, alla stregua dei suindicati criteri, fissando la misura mensile nella percentuale del 95% della retribuzione di posizione mensile percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione alla data del 30.4.2010;
- b. di prevedere che il Presidente della Provincia di cui al punto b. del precedente RITENUTO, previa valutazione in concreto della complessità e difficoltà dell'incarico conferito, alla stregua della tipologia dell'impianto e delle specifiche condizioni di espletamento dell'incarico, possa, di concerto, disporre la diminuzione o l'aumento, entro il limite del 25% della misura della indennità fissata al precedente punto a)
- c. di applicare sull'importo dell'indennità, come determinato ai sensi dei precedenti punti a) e b), la riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;

VISTO il *curriculum vitae* del Prof. Alberto Carotenuto, Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università Parthenope di Napoli, da cui risulta il possesso degli specifici requisiti professionali e di esperienza per l'assolvimento dell'incarico di Commissario Straordinario ai sensi del richiamato art. 1, comma 2 e 2 bis del D.L. n. 196/2010;

VISTA

- a. la nota n. 2504 UDCP/Gab./VCG2 del 17.2.2012 con la quale si è provveduto a sentire i Presidenti delle Province di Caserta e di Napoli, nonché i Sindaci di Giugliano e di Villa Literno, in ordine al presente provvedimento;
- b. la nota del Coordinatore dell'AGC n. 07 affari generali, gestione e formazione del personale organizzazione e metodo, n. 755116 del 6.10.2011, con la quale viene comunicato che la misura mensile lorda della retribuzione di posizione percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione, alla data del 30.4.2010 è pari a € 4.468,42

DATO ATTO che entro il termine assegnato il Comune di Villa Literno, con nota n. 2915 del 21.2.2012, ha espresso favorevole avviso e che, entro il medesimo termine, nessuna osservazione è pervenuta dalle Province di Caserta e di Napoli e dal Comune di Giugliano;

VISTI

- la L.R. 28.3.2007, n. 4 e s.m.i.;
- il D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14.7.2008, n. 123, e s.m.i.;
- il D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e s.m.i.;
- il D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2011, n. 1;
- il DPGR 44 del 23.2.2011
- il PRGRU recepito con D.G.R. 23.1.2012, n. 8;
- il D.L. 25.1.2012, n. 2;
- il DPGR 113 del 25.5.2011;
- il DPGR 13 del 20.1.2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. il Prof. Alberto Carotenuto, Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università Parthenope di Napoli, è nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2011, n. 1 e s.m.i., nonché del PRGRU recepito con DGR n. 8 del 23.1.2012, per l'assolvimento dei compiti di seguito precisati e con i poteri conferiti dalle suindicate disposizioni normative:
 - i. acquisizione delle informazioni amministrative, giuridiche e tecniche adeguate in merito, tra l'altro, alla definizione della "proprietà" dei rifiuti stoccati di cui all'art. 8, comma 1 bis, del DL 90/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2008, alla valutazione attendibile delle quantità di rifiuti da trattare, della loro composizione chimica e del conseguente valore del potere calorifero, nonché redazione e adozione - previa acquisizione da parte del Commissario straordinario medesimo del parere di valutazione ambientale strategica - di un piano stralcio, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel PRGRU, specifico per la formulazione, previa definizione degli aspetti critici in menzione, della soluzione adeguata, dal punto di vista della fattibilità tecnologica e della sostenibilità ambientale ed economica, ai fini del recupero e smaltimento definitivo dei rifiuti tritovagliati, ancora stoccati, riportati nella tabella 42 del PRGRU medesimo, oltre che alla individuazione dell'area di localizzazione dell'impianto di trattamento termico, nell'ambito territoriale indicato dall'art. 10, comma 6 bis del D.L. n. 195/2009, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 commi 2 e 2 bis del D.L. n. 196/2010 e 8, comma 1 bis, del D.L. n. 90 del 2008. Per la redazione del piano stralcio il Commissario straordinario assicurerà il doveroso raccordo con le competenti autorità giudiziarie civili e penali;
 - ii. espletamento a seguito della approvazione da parte della Giunta regionale del piano stralcio adottato, delle procedure finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione, alla stregua delle previsioni del piano stralcio medesimo;
2. Il predetto Commissario, nell'espletamento dei compiti di cui al punto 1, lettera ii), procederà alla progettazione e alla realizzazione dell'impianto di trattamento termico di cui trattasi, nonché alla predisposizione degli atti propedeutici, in modo da assicurare la piena integrazione tra il predetto impianto e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti previsti nel piano, tenendo conto delle esigenze di adeguato dimensionamento del sottosistema complessivo di smaltimento mediante trattamento termico dei rifiuti in ambito territoriale, con riguardo al fabbisogno previsto dal piano, alla sostenibilità economica ed ambientale dello stesso sistema, e nella funzione di amministrazione aggiudicatrice, provvederà ad individuare il soggetto aggiudicatario della concessione, con il sistema del *project financing* per la costruzione dell'impianto, avvalendosi delle *Best Available Technology* (BAT), sulla base di fonti tecnico scientifiche aggiornate e di larga diffusione e per la sua gestione funzionale ed economica;
3. a tal fine il Commissario Straordinario curerà gli adempimenti e assumerà tutte le determinazioni occorrenti, per l'attuazione di quanto previsto al punto 1 lettere i) e ii), ivi compresa la redazione degli atti strumentali propedeutici, ai fini dell'avvio delle procedure per l'individuazione del concessionario, con oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia nel

cui ambito territoriale avverrà la localizzazione dell'impianto, salvo recupero dal concessionario dell'opera;

4. per l'espletamento degli incarichi, come sopra definiti, il predetto Commissario si avvarrà:
 - a) ai fini dell'espletamento dell'incarico di cui al punto 1, lettera i): del supporto delle Aree generali di Coordinamento n. 5 e 21, nonché del gruppo di lavoro costituito con DD n.14 del 30/12/2010 del Coordinatore dell'Area n. 21, oltre che del supporto degli uffici tecnici delle Province della regione e delle rispettive società provinciali, dei Comuni sui cui territori sono stoccati i rifiuti di cui trattasi, dell'ARPAC e dei competenti Dipartimenti delle Aziende sanitarie locali della Regione;
 - b) ai fini dell'espletamento dell'incarico di cui al punto 1, lettera ii): degli uffici della Provincia nel cui territorio sarà localizzato l'impianto di trattamento termico, senza nuovi, o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, nell'ambito del bilancio dell'Ente, ai sensi del citato art. 1, comma 2 e comma 2 bis del D.L. n. 196/2010; della struttura di supporto di cui ai DDPRG n.113 del 25.5.2011 e n. 13 del 20.1.2012, oltre che del supporto dell'ARPAC e del competente Dipartimento della Azienda Sanitaria Locale;
5. il Commissario Straordinario con cadenza bimestrale trasmetterà una relazione, sullo stato degli adempimenti e delle attività di cui al presente decreto, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale all'Ambiente e alla Programmazione e Gestione dei Rifiuti, all'Area Generale di Coordinamento Regionale n. 21 e al Presidente della Provincia di cui al punto 3 e, a conclusione dell'incarico, trasmetterà ai medesimi soggetti una dettagliata relazione finale, corredata della rendicontazione delle somme spese;
6. entro 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto il Commissario Straordinario provvederà a redigere e rimettere ai soggetti di cui al punto 5 apposito piano per la realizzazione dell'impianto, corredato del cronoprogramma. Qualora, per giustificati motivi non preventivabili o conseguenti a cause sopravvenute non fosse possibile rispettare i tempi stabiliti dal predetto crono programma, il Commissario Straordinario provvederà ad informarne tempestivamente i medesimi soggetti;
7. di procedere alla fissazione dell'indennità spettante al Prof. Alberto Carotenuto per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente decreto, con decorrenza dalla data di insediamento nell'incarico nella misura mensile lorda, nella percentuale del 95% della retribuzione di posizione mensile lorda percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione alla data del 30.4.2010;
8. di prevedere che il Presidente della Provincia di cui al punto 3. previa valutazione in concreto della complessità e difficoltà dell'incarico conferito, alla stregua della tipologia dell'impianto e delle specifiche condizioni di espletamento dell'incarico, possa disporre la diminuzione o l'aumento, entro il limite del 25% della misura della indennità fissata al precedente punto 7);
9. di applicare sull'importo dell'indennità, come determinato ai sensi dei precedenti punti 7) e 8), la riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
10. che al predetto Commissario compete il rimborso delle spese di vitto e trasporto documentate e correlate all'espletamento dell'incarico;
11. che, gli oneri finanziari per il pagamento delle indennità e del rimborso delle spese di cui ai precedenti punti dal 7) al 10) debbano gravare a carico del bilancio della provincia di cui al punto 3., fermo restando che gli stessi dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi, nella voce somme a disposizione e rimborsati dal concessionario dell'intervento alla suindicata provincia;
12. di stabilire la durata degli incarichi conferiti con il presente decreto, come di seguito precisato:
 - a. per le attività di cui al punto 1 lettera i) in 6 mesi dall'avvenuto insediamento nell'incarico, salvo motivata proroga;
 - b. per le attività di cui al punto 1 , lettera ii) in 24 mesi, decorrenti dall'approvazione del piano stralcio;

13. il presente decreto è inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e Dipartimento per le politiche europee, al Ministero per la tutela dell'ambiente del territorio e del mare, al, ai Prefetti delle province della regione, alle province della regione, nonché, per il loro tramite, alle rispettive società provinciali, ai comuni di alla tabella n. 42 del PRGRU, all'Assessore regionale all'Ambiente, all'A.R.P.A.C., alle Aziende sanitarie della Regione, alle AA.GG.CC. 01, 5 e 21, per quanto di rispettiva competenza, ivi inclusa la comunicazione, a cura dell'Area 1, al prof. Alberto Carotenuto e ai componenti della struttura di cui a DPGR n. 113 del 25.5.2011 e n. 13 del 20.1.2012 ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Caldoro